Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

Il compito assegnato a questo Comitato (e liberamente accettato da tutti i suoi componenti) è di elaborare e proporre al Consiglio comunale una sintesi positiva in ordine alla salvaguardia e alla valorizzazione della Fondazione di partecipazione "Centro Studi Città di Orvieto" (CSCO).

Il Comitato di sette membri (Pier Luigi Leoni, Davide Melone; Adriana Bugnini, Cecilia Stopponi; Franco Raimondo Barbabella, Vittoriano Calistroni, Stanislao Fella) è stato insediato dal Sindaco lo scorso 11 luglio, si è riunito nelle seguenti date: 16, 18, 25, 30 luglio e 6 agosto, ha elaborato la bozza finale il 13 agosto ed ha concluso i lavori con la consegna ufficiale della presente relazione nelle mani del Sindaco oggi 20 agosto.

PARTE PRIMA
ASPETTI GIURIDICI

CONSIDERAZIONI GENERALI SUGLI ASPETTI GIURIDICI

Le fondazioni «pubbliche» (che comprendono quelle partecipate dagli enti locali) sono, per loro natura, enti *non profit*, perciò possono esercitare attività imprenditoriali solo in via secondaria e strumentale.

«Le fondazioni "pubbliche" sono soggetti istituzionalmente e necessariamente creati per il perseguimento di fini non commerciali (in quanto, per definizione, enti *non profit*). Fondazioni di famiglia a parte, in genere, quasi tutte le fondazioni sono istituite per perseguire scopi di interesse generale che riguardano una collettività di soggetti più o meno ampia. In particolare, le fondazioni "pubbliche" svolgono attività di interesse generale per una data collettività. (…) Essendo, per definizione (normativa) la fondazione un ente non profit, essa può svolgere attività di carattere commerciale solo in misura marginale (o, comunque, minoritaria) rispetto alle attività prive di interesse economico e, in ogni caso, in funzione strumentale rispetto al perseguimento degli scopi statutari (divieto di dividendo degli utili e necessità di re-impiego di essi nello svolgimento di attività istituzionali). Dunque, una fondazione "pubblica" deve necessariamente svolgere attività di interesse generale in misura prevalente rispetto ad eventuali attività di carattere commerciale. La prevalenza delle seconde sulle prime significherebbe che la fondazione non è rispettosa dei criteri istituzionali dettati dal codice civile e dalle norme tributarie, ma è l'indebita "maschera" giuridica che cela un ente con finalità commerciali dedito al profitto e che dovrebbe essere soggetto ad una diversa disciplina.

Più complessa sarebbe la valutazione di un affidamento *in house* ad una fondazione "pubblica" di un servizio da parte di un ente pubblico. In potenza, non sembrerebbero esserci controindicazioni ma, ove lo svolgimento di tali attività di carattere commerciale fosse

prevalente rispetto agli scopi istituzionali *non profit* della fondazione, ciò varrebbe a qualificarla come una sorta di società di capitale di autoproduzione dell'ente stesso. Il giudice amministrativo ha precisato, peraltro, che laddove la fondazione "pubblica" manchi di uno solo dei requisiti necessari per procedere all'affidamento *in house* (*totale partecipazione pubblica al patrimonio della fondazione*; controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte dall'amministrazione aggiudicatrice e destinazione prevalente dell'attività dell'ente *in house* in favore dell'amministrazione stessa) essa non può essere beneficiaria di un affidamento diretto.»[1]

Il Centro Studi Città di Orvieto (CSCO) è una fondazione «pubblica» di partecipazione creata nel 2000 e riformata nel 2005.

«Come evidenziato nel parere della Sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti n. 654 del 16/12/2010 (cui si rimanda per l'analisi di ulteriori aspetti relativi a scopi, attività e rapporti fra enti fondatori), **la "fondazione di partecipazione"** costituisce un modello atipico di persona giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, che sintetizza l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni. Tale modello sorge dalla constatata limitatezza dello schema classico previsto dal Codice civile, trattandosi di fondazioni non più istituite ad opera di un singolo soggetto, sia esso persona fisica ovvero giuridica, ma costituite da una pluralità di soggetti (privati e/o pubblici), che condividono una medesima finalità. Nella prassi, rappresenta lo strumento attraverso il quale un ente pubblico persegue uno scopo di utilità generale, nel tentativo di creare una partnership pubblico-privato e consentire di usufruire di maggiori disponibilità finanziarie e di attività di management nella gestione dei servizi sociali, venendosi così a ridurre il rischio aziendale associato all'attività di produzione di servizi.»[2]

Il CSCO è un organismo di diritto pubblico e come tale è soggetto alle regole dell'evidenza pubblica nell'attività contrattuale.

A norma dell'art. 3, comma 26, del dlgs 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) l'«organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.»

---

[1] Valerio Sarcone, *Le fondazioni pubbliche*, www.amministrativamente.com.

[2] Corte dei Conti della Lombardia, parere 485/2012.

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

Il CSCO ha tutte le caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico.

I Comuni possono affidare direttamente servizi di rilevanza economica alla fondazioni da loro partecipate *purché esse abbiano le caratteristiche di organismi in house*, *purché i servizi di rilevanza economica abbiano carattere non prevalente e strumentale e purché i profitti siano destinati alle altre attività della fondazione o versati al Comune.* **Il CSCO non è un organismo *in house* e perciò, con lo statuto attuale, non può essere affidatario diretto di servizi comunali di rilevanza economica.**

«I requisiti affinché una pubblica amministrazione possa procedere ad un affidamento *in house* ad un soggetto formalmente "privato", ma sostanzialmente "pubblico" sono i seguenti:

- l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un «controllo analogo» a quello che esercita sui propri servizi;

- la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente committente (o gli enti se son più di uno) che la controlla.

In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", *l'ente in house non può ritenersi "terzo" rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa:* non è, pertanto, necessario che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

La sussistenza del "controllo analogo" viene ravvisata, se si tratta di società, in presenza di:

- capitale interamente pubblico e divieto di apertura a capitali privati;

- dipendenza economica e finanziaria della società nei confronti dell'ente affidante;

- riserva in capo ai soci pubblici di poteri di designazione degli organi sociali;

- esercizio da parte dell'ente controllante di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti della società mediante poteri di indirizzo rafforzati rispetto ai diritti attribuiti ai soci dal diritto comune - sub specie di direzione, coordinamento e supervisione;

- assenza in capo agli organi sociali di ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Elementi sintomatici del requisito della "destinazione prevalente dell'attività" sono invece ritenuti:

- l'oggetto sociale limitato al servizio affidato;

- l'assenza di vocazione commerciale nell'attività svolta.

Ora, in relazione a quanto sopra, ***affinché una fondazione "pubblica" possa considerarsi come un'articolazione di una P.A., devono ricorrere i presupposti prima elencati***. In particolare, il vincolo del capitale interamente pubblico ed il divieto di apertura a capitali privati deve essere inteso nel senso che l'eventuale erogazione di contributi da parte di privati alla fondazione non deve essere intesa come "partecipazione" alla stessa alla quale possa essere ricollegato un diritto di provvista degli organi della

fondazione medesima, ma come semplice «versamento» di contributi volontari ai quali non è ricollegato alcun effetto giuridico.

Al fine, dunque, di poter classificare come organismo *in house* una fondazione, è necessario che all'interno dello Statuto non siano previste partecipazioni «attive» di privati alla fondazione.»[3]

Ne consegue che possono esistere (ed effettivamente esistono) fondazioni di partecipazione con caratteristiche di organismi in house nelle quali però i soci privati non sono determinanti nelle decisioni e i loro contributi hanno le caratteristiche di contributi volontari.

Il CSCO ha di fatto (a séguito del ritiro della Fondazione CRO) le caratteristiche dell'organismo in house, ma non di diritto, a meno che non venga modificato lo statuto.

La legittimità dell'affidamento *in house* alle fondazioni pubbliche di servizi a rilevanza economica, nonostante l'orientamento da parte del giudice contabile contrario a tale ipotesi[4], è praticato in Italia ed è riconosciuto dalla dottrina[5], né risulta giurisprudenza contraria.

---

[3] Valerio Sarcone, *Le fondazioni pubbliche*, www.amministrativamente.com.

[4] La Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, delib. 21 dicembre 2009, n. 545, ha ritenuto che «la fondazione non è strumento idoneo alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica - individuabili secondo i parametri di recente esplicitati da questa Sezione nel parere n. 195/2009 dell'11 maggio 2009 - fra i quali a pieno titolo possono annoverarsi le case di riposo per anziani. Non a caso, come già evidenziato nel parere n. 26/200 del 15 giugno 2007 di questa Sezione, l'art. 113 bis del TUEL prevedeva per i comuni la possibilità di affidamento diretto a tale tipologia di enti, da loro costituiti o partecipati, dei soli servizi culturali e del tempo libero, preferendo altro strumento gestionale, quale quello societario, per le restanti tipologie di servizi». Ma la stessa Corte, qualche mese dopo, si premura semplicemente di mettere gli scontati paletti alla gestione *in house* da parte delle fondazioni. Infatti al fine di classificare un fondazione come organismo *in house* la Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, delib. n. 753/2010, cit., ha osservato che «la presenza di membri del consiglio di amministrazione nominati invia totalitaria o maggioritaria dal comune di riferimento, unitamente alla stipula di contratti di servizio e di contribuzioni periodiche a sostegno dell'integrità patrimoniale della fondazione, sono indici sistematici della sua natura di organo interno dell'amministrazione comunale. In tale caso, come si è più volte ribadito, la fondazione non sa-rebbe altro che una forma organizzativa interna al perimetro della pubblica amministrazione comunale soggetta, al pari del comune, al principio invalicabile dell'art. 119 cost.»

[5] Il tema dell'affidamento di servizi *in house* ad una fondazione è già stato affrontato in dottrina. In particolare, C. CASAVECCHIA, *Affidamento in house providing di servizi socio-sanitari a fondazioni di diritto privato*, in Nuova Rassegna, fasc. 13-14, 2009, consultabile in www.nuovarassegna.it, ha rilevato che «in considerazione del principio che il fondatore è libero di costituire una fondazione di diritto privato fissando le regole di funzionamento della stessa, si è dimostrato che l'affidamento *in house providing* nei confronti di una fondazione da parte di un Ente pubblico può essere legittimo: la legittimità dell'operazione risiederà nella misura in cui si verranno predisposte clausole statutarie utili a garantire la presenza di un penetrante controllo in capo all'[ente conferente]. Per configurare realmente la presenza del «controllo analogo» (requisito indispensabile per legittimare l'affidamento diretto) si è così ritenuto opportuno mutuare le indicazioni e gli orientamenti interpretativi emersi dalla copiosa attività della Corte di giustizia e dalle, altrettanto numerose, sentenze del Consiglio di Stato e dei T.A.R. italiani intercorse negli ultimi dieci anni. Di conseguenza, sono state previste specifiche clausole statutarie quali: il potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dell'[ente affidatario]; la presenza di controlli preventivi e successivi su determinate materie gestionali ritenute strategiche; il potere di direttiva e, più in generale, l'obbligo di conformazione di tutta l'attività della fondazione di diritto privato alle finalità e agli indirizzi espressi dall'[ente affidatario]; l'assegnazione alla fondazione del compito di svolgere attività strumentali alle attività istituzionali dell'[ente affidatario] con lo scopo di ottenere

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

Il decreto legge 95 2012 che vieta agli enti locali di istituire nuovi enti strumentali e di riordinare quelli esistenti in modo da conseguire una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa, riserva un trattamento particolare a quelli che svolgono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

L'art. 9, comma 6, del decreto legge 95 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni,dalla legge 135 201 e dispone quanto segue.

« 1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.

3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalita' di monitoraggio.

4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi. [6]

5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di

---

una riduzione della spesa per l'Ente fondatore con eventuale devoluzione di utili e/o avanzi di gestione in favore dello stesso diretti al perseguimento delle relative finalità istituzionali».

[6] Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha disposto (con l'art. 49, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e' differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attivita' oltre il predetto termine". La Corte Costituzionale, con sentenza 236 2013, ha dichiarato l'illegittimità del comma 4.

qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.

6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.[7]

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".»

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste" sono inserite le seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse.

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alcune Corti dei Conti regionali, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 95 2012 (ma prima della sentenza della Corte Costituzionale 236 2013), hanno confermato il loro scetticismo, già emerso nel 2009, in ordine alla idoneità delle fondazioni a svolgere servizi di rilevanza economica e hanno interpretato restrittivamente il divieto per gli enti locali di costituire altri enti strumentali. [8]

In sintesi, le Corti dei Conti regionali (in sede consultiva) hanno interpretato il decreto legge 95 2012 come una svolta nella politica nazionale di riequilibrio dei conti pubblici nel senso della reinternalizzazione dei servizi degli enti locali. Vale a dire, in parole povere, che le gestione in economia è cosa buona e che la gestione mediante enti strumentali è cosa cattiva.

In merito a tali pareri si può osservare quanto segue.

a) I pareri delle Corti dei Conti, anche se autorevoli, non hanno carattere vincolante e, come le stesse Corti solitamente premettono, «la decisione da parte dell'Amministrazione sulle modalità interpretative delle norme di contabilità è frutto di valutazioni proprie dell'Ente

[7] La Corte Costituzionale, con sentenza 236 2013, ha precisato che il divieto va coordinato con il comma 1, cioè con l'obiettivo delle riduzione del 20 per cento della spesa per gli enti strumentali, e pertanto deve essere interpretato nel senso che il divieto opera soltanto nei limiti della necessaria riduzione del 20 cento della spesa. Ma allora, dato che le aziende speciali, gli enti e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali non sono, ai sensi del comma 1-bis, soggetti all'obbligo di riduzione della spesa del 20 per cento, il divieto è applicabile a tali soggetti?

[8] Con il parere 25/2013, la Corte dei Conti della Lombardia ha sintetizzato la posizione assunta in diversi pareri in merito alle fondazioni partecipate dagli enti locali.

medesimo, rientranti nelle prerogative dei competenti organi decisionali.»[9] Quindi l'Amministrazione Comunale può utilizzare responsabilmente la propria autonomia interpretativa tenendo conto che le Corti dei Conti regionali hanno autorevolezza dovuta alla qualità degli estensori dei pareri, ma non hanno autorità nei confronti dell'attività interpretativa degli enti locali, non trovandosi, nei loro confronti, in posizione di supremazia gerarchica.

b) I pareri in questione sono stati emessi prima della sentenza della Corte Costituzionale 236 2013, che è stata largamente definita dalla stampa come la castrazione della *spending review.* Mentre, dal punto di vista delle autonomie locali, si tratta semplicemente della rimozione di un modo grossolano di limitare l'autonomia organizzativa degli enti locali dichiarando l'obiettivo di risanare la finanza pubblica.

c) È innegabile che alle fondazioni che gestiscono servizi culturali degli enti locali, come il CSCO, la legge riserva un trattamento particolare. Evidentemente il legislatore ha valutato come negativo intervenire restrittivamente sugli enti esistenti, lasciando alla valutazione discrezionale degli enti locali la scelta se se sopprimere, o accorpare o migliorare e adeguare gli enti in questione. E, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 236 2013, non è affatto chiaro se il divieto di istituire nuovi enti riguardi anche quelli che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. (V. nota 7).

d) Più insidiosa è l'opinione delle Corti dei Conti sulla inidoneità delle fondazioni, per loro natura, a gestire *in house* servizi degli enti locali. Ma tale opinione contrasta con una realtà ampiamente presente in Italia, riconosciuta dalla dottrina e non osteggiata dalla giurisprudenza.

LA SITUAZIONE PARTICOLARE DEL CSCO

Il CSCO si trova attualmente nelle condizioni di non poter operare a causa dei seguenti eventi:

a) esaurimento del fondo di dotazione;

b) pignoramento del cc di tesoreria;

c) licenziamento del personale;

d) dimissioni del CdA.

Non risulta dichiarata dall' autorità di vigilanza l'estinzione né risulta avviato il relativo procedimento.

Fino a quando l'estinzione del CSCO non viene accertata dal Prefetto, non risulta alcuna disposizione di legge che vieti al Comune di Orvieto di mettere il CSCO nelle condizioni di svolgere attività statutarie. Quindi, serve agire con tempestività, in particolare serve che una nuova Amministrazione del CSCO, avendone i poteri, si occupi di:

[9] «I magistrati (…) da un ruolo marginale sono passati a un ruolo centrale. Non c'è questione importante che non abbia un risvolto giudiziario. (…) Essi non si limitano ad assicurare il rispetto della legge, dànno anche indicazioni positive. Entrano nel campo una volta riservato alla politica.»Il mondo nuovo del diritto, il Mulino, 2008, p. 21.

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

a) redigere e approvare il Conto consuntivo dell'Esercizio 2012;

a) rimuovere il pignoramento del conto di tesoreria previo accordo col pignorante coop. Carli;

b) ottenere la rateazione dei debiti a decorrere almeno dal 2014;

c) redigere e approvare il bilancio 2013 per il proseguimento e l'incremento delle attività in corso;[10]

d) elaborare un piano per il medio periodo (2014-2016) idoneo a garantire l'equilibrio del bilancio, compreso il ripiano dei debiti rateizzati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione;

e) elaborare eventualmente (nel caso si sia deciso il passaggio ad un organismo *in house*) la proposta per adeguare lo statuto alle caratteristiche di tale organismo in modo da poter affidare al CSCO gestioni di beni comunali suscettibili di valorizzazione indirizzando gli utili al finanziamento sia del bilancio del CSCO che del bilancio comunale;

Le suddette operazioni possono essere eseguite solo da una Amministrazione in carica avente la pienezza dei poteri, nominata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale che, coi poteri assegnati dalla legge sul riconoscimento della personalità giuridica all'ente fondatore, modifichi lo statuto qualora occorra e impartisca gli opportuni indirizzi.[11] Ovviamente la decisione positiva del consiglio comunale in ordine all'attuale mantenimento in vita e alla valorizzazione del CSCO deve essere adeguatamente motivata.

Non è la fondazione che per sua natura produce disavanzo. Pertanto, se l'amministrazione sarà impostata nell'ottica costante del pareggio di bilancio il CSCO svolgerà il suo ruolo di ente strumentale che rende più articolata, professionalmente ricca e più capace di iniziativa l'amministrazione della città.

La decisione del consiglio comunale è altamente discrezionale e pertanto l'interesse primario alla prestazione di servizi culturali deve essere soppesato con gli interessi secondari in ballo, sia di carattere pubblico (equilibrio del bilancio comunale, tutela del prestigio dell'amministrazione comunale, che sarebbe gravemente compromesso dal sostanziale fallimento di un suo ente strumentale) sia di carattere privato (scongiurare le insolvenze nei confronti dei creditori, evitando così anche gli effetti a cascata sul tessuto economico e sociale del territorio, recuperare nei limiti del possibile i posti di lavoro evitando la dissipazione di professionalità maturate in esperienze ultradecennali, creare in prospettiva nuovi posti di lavoro).

---

[10] *Il Fondo di dotazione è costituito da conferimenti in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi; quindi si tratta di formalizzare l'assegnazione del Palazzo Simoncelli e di un fondo in denaro, anche pressoché simbolico.*

[11] Il Comune ha il potere di modificare direttamente lo statuto della fondazione in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del dpr 361 2000 «le modificazioni e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica » E l'art. 1, comma 2, dispone che «la domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal "fondatore" ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, è' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. V. Consiglio di Stato, sentenza 66 2013.

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

Non spetta in questa fase al Consiglio comunale regolare i rapporti coi creditori né di redigere il bilancio corrente del CSCO.

Non spetta al consiglio comunale regolare i rapporti coi creditori, redigere il bilancio corrente del CSCO e mettere a punto programmi a medio e lungo termine. Ma spetta al consiglio comunale impartire gli indirizzi ai nuovi amministratori, compreso un termine per sottoporre alla verifica del consiglio stesso le proposte operative.

Il consiglio comunale, ad integrazione della motivazione della propria deliberazione di indirizzo, può individuare le attività del CSCO da proseguire e ampliare e nuove attività compatibili coi fini statutari indicando per ciascuna le reali o probabili o possibili fonti di finanziamento.

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

PARTE SECONDA
ASPETTI PROGRAMMATICI

Una valutazione attenta ed approfondita della natura e del ruolo del CSCO, quello svolto e quello possibile, nel contesto delle potenzialità della città e del suo territorio ampiamente inteso, a sua volta riferito alle dinamiche attuali e realisticamente prospettabili del mondo, genera la convinzione che sia possibile costruire un piano di attività a medio e lungo termine di sicuro interesse, non solo per la salvezza del Centro Studi, ma anche per il suo rilancio, che potrebbe diventare addirittura volano di crescita complessiva locale.

Vediamo in modo ravvicinato le attività in essere, quelle già oggi attivabili a determinate condizioni di azioni efficaci e tempestive, e quelle prospettabili, per passare poi alle indicazioni su possibili ulteriori opportunità, tenendo anche conto delle dotazioni immobiliari esistenti e di altre utilizzabili. Un elenco naturalmente provvisorio. E un elenco altrettanto naturalmente da verificare punto per punto nella sua fattibilità e consistenza di risultati.

Va sottolineato che, una volta concordata coi creditori la procrastinazione e rateazione del pagamento dei debiti, sarà possibile redigere un bilancio 2013 in equilibrio contenendo le spese generali nei limiti degli introiti. E sarà possibile redigere un bilancio 2014 e un bilancio triennale 2014-2016 correttamente e realisticamente in pareggio.

LE ATTIVITÀ IN ESSERE E QUELLE GIÀ OGGI ATTIVABILI A DETERMINATE CONDIZIONI

SEZ. 1 - CORSI GIÀ ATTIVI NEL 2013

Corsi	Soggetti organizzatori e fonti di finanziamento	N° studenti	Saldo attivo ipotizzato (1)
UNIVERSITÀ U.S.A. (University of Arizona, Kansas State University, Clemson University)	UNIV.(*Partnership fees*)	ca. 262 (2)	€ 45.000
Corsi di formazione e riqualificazione dipendenti aziende locali	SFCU – Sistemi Formativi Confindustria Umbria	41 (3)	€ 35.000

Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	ca. 100 (4) (n. 5 classi di 20 studenti cad.	.....
TOTALE SEZ. 1		**ca. 403**	**€ 80.000**

SEZ. 2 - CORSI ATTIVABILI NEL 2013 (OTTOBRE – DICEMBRE)

Corso di perfezionamento per agenzie d'investigazione privata	Università degli Studi di Bergamo, O.N.A.P., Fondazione C.S.C.O.	20	€ 5.000
TOTALE Sez. 2		**20**	**€ 5.000**

SEZ. 3 - CORSI ATTIVABILI NEL 2013-2014

UNIVERSITÀ U.S.A. (University of Arizona, Kansas State University, Clemson University, Consorzio univ. "IMA")	UNIV.(*Partnership fees*)	ca. 300 (2) (5)	€ 55.000
Corsi di formazione e riqualificazione dipendenti aziende locali	SFCU – Sistemi Formativi Confindustria Umbria	40 (6)	€ 35.000
Scuola di Perfezionamento in Medicina Veterinaria Preventiva, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare	Istituto Superiore di Sanità, Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, Fondazione C.S.C.O., con il patrocinio del Ministero della Salute	30 (7)	€ 16.000

S.L.I. – Scuola Librai Italiani (8° Corso di alta formazione)	Case Editrici + quote iscrizione studenti	30 [8]	€ 15.000
Scuola di metodologia della ricerca ("Sapienza", Dip. Psicol. Svil.)	Univ. "La Sapienza", quote iscrizione	20	€ 10.000
Corsi di alta formazione in "Finanza agevolata" e "Finanza aziendale" per manager privati e funzionari della Pubblica Amministrazione	G.E.M. in partnership con Fondazione C.S.C.O.	32 (16 studenti x 2 corsi)	€ 30.000
Corsi FAD in modalità telematica	Università Telematica, parte quote iscrizione	30	€ 10.000
Corsi di Perfezionamento in Cyber – criminologia	Fondazione C.S.C.O., quote iscrizione	20	€ 12.000
Corsi CISCO Networking Academy	Fondazione C.S.C.O., quote iscrizione	40	€ 20.000
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	ca. 100 [9] (n. 5 classi di 20 studenti cad.	.....
Corsi ECM Psicologia	Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute Università degli Studi di Roma "La Sapienza", quote iscrizione	100 (n. 20 x 5 corsi)	€ 10.000
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE 1° Corso MA.VI. – Corso di	Fondazione C.S.C.O., quote iscrizione	20	€ 8.000

alta formazione in *Management del settore vitivinicolo di qualità*			
Corsi di perfezionamento musicale (pianoforte e canto lirico) + lingua e cultura italiana per studenti cinesi	Università partner e Fondazione C.S.C.O., quote d'iscrizione	20	€ 10.000
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA Corso di alta formazione in *Ceramologia*	Fondazione C.S.C.O. in collaborazione con Università, quote di iscrizione	20	€ 10.000
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA Corso di formazione per l'artigianato artistico della ceramica	Regione dell'Umbria / FSE, su progetto SFCU (Confindustria) in collaborazione con Fondazione C.S.C.O.	12	€ 10.000
Master accademico in *Restauro delle opere d'arte*	ABAV – Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo"	15	€ 8.000
TOTALE Sez. 3		**ca. 849**	**€ 259.000**

TOTALE Sez.ni 1-2-3		**ca. 1272**	**€ 344.000**

Note

1) Introitazioni marginali utili.

2) Si tratta di "quote di partecipazione", quindi la cifra è da intendersi "netta".

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

3) La cifra risulta dalla somma di due voci: a) corrispettivo per aule, attrezzature e servizi; b) personale C.S.C.O. messo a disposizione di SFCU per la realizzazione del progetto formativo

4) La convenzione (scaduta) stipulata con l'Università di Roma "La Sapienza" prevedeva la fornitura gratuita di aule da parte della Fondazione C.S.C.O..

5) Per il prossimo A.A. è previsto un incremento delle attività svolte in collaborazione con le Università USA, con l'ingresso di un "consorzio" di Atenei (sotto l'egida dell'IMA, *Institute for Mediterranean Archaeology*). Per il 2015, la Kansas State University potrebbe aggiungere un 2° semestre accademico al programma che già realizza in Orvieto dal 2005.

6) SFCU si è dichiarata disponibile a riproporre l'effettuazione di corsi in collaborazione con la Fondazione C.S.C.O., constatato il buon esito di quelli effettuati nel periodo 2012-2013.

7) La Scuola è stata istituita grazie ad una convenzione stipulata nel 2009 (e tuttora in vigore) tra la Fondazione C.S.C.O., l'Istituto Superiore di Sanità e la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Nel 2010 – 2011 si è svolto il 1° Corso di Perfezionamento, con il patrocinio del Ministero della Salute. Il corso è stato frequentato da 30 dirigenti medici veterinari dipendenti di ASL di quasi tutte le Regioni italiane. Le recenti note vicende del Centro Studi non hanno finora consentito l'effettuazione di un secondo corso. Sia l'ISS che la SIMeVeP si sono dichiarati disponibili a riprendere ad Orvieto l'attività interrotta "per cause indipendenti dalla loro volontà", non appena la situazione del C.S.C.O. sia stabilizzata e possa garantire "condizioni di continuità e sviluppo".

8) Il 7° Corso di alta formazione in *Gestione della libreria* è in corso di svolgimento a Roma ed è organizzato e gestito dalla sola ALI – Associazione Librai Italiani (Concommercio). La decisione di "lasciare temporaneamente" Orvieto è stata assunta dall'ALI in conseguenza delle recenti note vicende che hanno interessato il Centro Studi e dell'assenza di garanzie relative alla disponibilità per l'intero anno di una sede idonea e "certa" per lo svolgimento delle attività didattiche e di personale competente e dedicato, in grado di fornire puntualmente i servizi richiesti. Il Presidente dell'ALI ed il Responsabile della Scuola si sono dichiarati entrambi pronti a prendere in esame un'eventuale proposta di "ritorno" della SLI nella sede "naturale" di Orvieto. In tal caso andrebbero stipulate due nuove convenzioni, la prima tra ALI e Fondazione C.S.C.O. (per l'attivazione della Scuola e lo svolgimento delle relative attività nel prossimo quadriennio), la seconda tra ALI e Fondazione C.S.C.O. da una parte (in qualità di committenti), e l'Università *Ca' Foscari* di Venezia dall'altra (in qualità di soggetto fornitore di una parte della didattica).

9) Vedi anche precedente nota n. 4. Considerato che la Scuola di Specializzazione non dispone di una propria autonomia finanziaria e gestionale (dipende, infatti, dal Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica de "La Sapienza"), si ritiene che i servizi offerti dal C.S.C.O. per l'espletamento delle relative attività didattiche possano trovare vie di remunerazione attraverso l'erogazione di attività parallele di formazione continua ed aggiornamento destinato agli psicologi (Vedi "Corsi ECM Psicologia").

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

LE ATTIVITÀ PROSPETTABILI

Si tratta di opportunità che potrebbero essere colte con riferimento sia a idee e progetti del passato per diverse ragioni non realizzati e che però mantengono una evidente validità concettuale e operativa (sempre che si lavori sulle condizioni di realizzabilità), sia alle nuove prospettive aperte dalle trasformazioni in corso e dai bisogni di conoscenza nei campi dell'economia, della cultura e degli stili di vita. Naturalmente non è detto che tutte le proposte possano diventare progetti percorribili, ma non è inutile affidare all'organo decisionale del CSCO il compito di una verifica seria di fattibiltà sotto i diversi profili, per alcuni nel breve, per altri nel medio periodo. Eccone alcuni esempi.

1. Corsi di formazione per la P.A. centrale e locale

Il 9 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che trasforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Andrebbe verificata la possibilità di costituire in Orvieto una sede per l'effettuazione dei corsi semestrali per il reclutamento dei funzionari e dei dirigenti della PA e/o per l'attuazione dei piani triennali obbligatori del personale della PA per settori o per area geografica

2. Scuola di Polizia Locale

All'inizio della sua attività il CdA del CSCO prese ufficialmente contatto con la Scuola del Corpo di Polizia di Roma Capitale al fine di verificare se fosse possibile realizzare in Orvieto un distaccamento di essa. La risposta fu decisamente positiva. Si tratterebbe di riprendere quel percorso e di verificare l'attualità dell'interesse allora riscontrato. Riteniamo che questa proposta non entrerebbe in conflitto con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, che dal 2010 cura la formazione del personale della polizia locale dell'Umbria su incarico diretto della Regione, in quanto la sezione orvietana della Scuola di Polizia di Roma Capitale si rivolgerebbe soprattutto ai comuni del viterbese con vantaggi sia logistici che economici.

3. Istituto di Orvieto per il diritto del vino

Nel 1981, nel quadro delle iniziative di valorizzazione di quello che era e resta il prodotto più tipico del nostro territorio, appunto il vino, il Comune fu tra i promotori della costituzione dell' «Istituto di Orvieto per il diritto del vino» insieme ad altri enti pubblici e numerosi soggetti privati e con la collaborazione di diversi istituti di ricerca, a partire dalla Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino a cui veniva affidata la Direzione scientifica. L'istituto si proponeva di studiare i problemi giuridici e gli altri connessi con la produzione e la commercializzazione del vino a livello europeo e internazionale. Si prevedevano convegni tematici (ne furono fatti 2 con la partecipazione qualificata di

numerose università e soggetti privati), ricerche, borse di studio, la costituzione di una biblioteca giuridica specializzata e quanto altro necessario per fare di Orvieto un punto nevralgico delle politiche attive per la tutela e la valorizzazione del vino. Anche questo progetto non andò avanti, ma nel tempo non risulta che qualcosa di simile sia stato realizzato, ciò che naturalmente potrebbe far pensare ad una sua non necessità. Eppure, se si pensa alla complessità dei problemi giuridici che concernono l'intera filiera di questo prodotto e alle sue diverse implicazioni, si può sensatamente riprendere l'idea e svilupparla nel senso della costituzione di un punto di organizzazione telematica della produzione giuridica, di attività di studio e di corsi di alta formazione, di seminari e master, sia a livello nazionale che internazionale. Naturalmente insieme ad altri partner sia pubblici che privati.

4. Scuola Internazionale sulla Sicurezza Alimentare

Si ha notizia che i Ministeri della Salute e dell'Istruzione, congiuntamente con le Università Statale e Cattolica di Milano, hanno proposto l'istituzione di una Scuola superiore di alta formazione internazionale in materia di Sicurezza alimentare. Orvieto aveva iniziato a lavorare in questo settore, su ispirazione del prof. Adriano Mantovani, già negli anni ottanta del secolo scorso con una serie di convegni annuali sulla sanità animale. Con il tempo si era arrivati, anche a seguito dell'organizzazione di convegni e corsi di formazione in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, alla costituzione del Ce.R.S.Al., Centro di Ricerca biostatistica ed epidemiologica in Sicurezza Alimentare. Il Ce.R.S.Al. ha organizzato diversi corsi per i medici veterinari dei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente ed ha ottenuto il riconoscimento di Centro di collaborazione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Dunque Orvieto aveva, e forse ha ancora, la possibilità di ospitare attività di studio e di formazione in questo ampio ed articolato settore. Anche qui si tratta di riprendere un'iniziativa interrotta e di verificare se vi siano le condizioni per attivare di nuovo il Ce.R.S.Al. (attualmente in stand-by) e candidarsi per ospitare la Scuola superiore di alta formazione internazionale in materia di Sicurezza alimentare, magari in collaborazione con le stesse università proponenti.

5. Corsi universitari telematici

È una prospettiva da verificare con grande attenzione. Il CSCO può diventare in questo ambito un importante punto di servizio per un vasto territorio ed offrire così opportunità di studio diversificate e qualificate con risparmi economici significativi per le famiglie soprattutto all'inizio del percorso universitario. Ci sono ormai in Italia più di dieci università telematiche riconosciute, che però sono molto diverse non solo per tipo di offerta formativa e qualità didattica, ma per costi, servizi, organizzazione, sbocchi. Ci sono poi corsi telematici o anche sedi decentrate (telematiche) di servizi per gli studenti offerti da diversi atenei. Dunque si tratta di scegliere con ponderazione. Una delle possibilità più interessanti, che merita dunque

di essere esplorata con convinzione, è fare del CSCO, oltre a quanto già detto, una sede decentrata di servizi per gli studenti del Politecnico di Torino, che com'è noto è tra le università più prestigiose per i corsi delle facoltà di ingegneria e di architettura. Non è certo un obiettivo facilmente raggiungibile, ma i contatti esistenti fanno ritenere giustificata una proposta orvietana di candidatura.

ULTERIORI OPPORTUNITÀ

Quanto detto rende già evidente che le attività del CSCO, con assoluta prevalenza di tipo formativo, intersecano tuttavia aspetti importanti dell'economia, della cultura e della promozione turistica. Un tema però merita un ulteriore approfondimento: quello del turismo culturale, anche in relazione al dibattito che si è sviluppato nei mesi scorsi in preparazione ed a seguito dell'organizzazione degli "Stati generali della cultura" da parte del Sole 24 Ore.

Come disse in quella circostanza l'allora ministro del turismo Piero Gnudi, "La competizione globale avviene e avverrà sempre più sul piano del capitale umano, del know how, della capacità di presidiare i segmenti produttivi a più alto valore aggiunto. La competizione dunque non potrà prescindere dalla 'infrastruttura' della formazione e dell'istruzione e dobbiamo riconoscere che il nostro Paese è - oggi - in una posizione di relativo svantaggio … Questo gap formativo si ripercuote anche sul settore del turismo, che è strumentale a una valorizzazione in termini economico-industriali del nostro immenso patrimonio culturale. In ambito turistico solo il 17% degli operatori possiede una formazione di livello superiore o universitario, contro il 35% dei nostri principali competitor europei".

In buona sostanza Orvieto può inserirsi a pieno titolo in questi processi generali che legano insieme prospettive nazionali e locali, attività formative, valorizzazione del patrimonio culturale e promozione turistica. Si tratta di opportunità da cogliere con iniziative specifiche si, ma nel quadro di una politica della città e del territorio. La domanda alla quale rispondere è infatti la seguente: che cosa offre Orvieto di più e di meglio rispetto agli altri competitori? E la risposta oggi non è scontata perché si tratta di qualità urbana, organizzazione, servizi, accoglienza, costi. Ma questa è la sfida.

Il CSCO può passare da problema a risorsa, e diventare addirittura volano di crescita complessiva, se non viene trattato come strumento isolato, seppure ben amministrato, ma appunto come strumento di una politica generale dell'Amministrazione comunale, della quale si può sentire partecipe, almeno per gli obiettivi essenziali, tutta la comunità, nelle sue espressioni pubbliche e nei suoi interessi privati.

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

PARTE TERZA
ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

Nello svolgimento del mandato, l'Amministrazione di scopo dovrà considerare i seguenti fattori:

- La situazione finanziaria del CSCO è in gran parte esaustivamente documentata nello studio fornito alla data del 21 dicembre 2012 dalla commissione speciale, composta da consiglieri comunali e tecnici esterni, istituita dal Consiglio comunale con deliberazione n. 81 del 30/11/2012. E' stata inoltre indagata attraverso i resoconti verbali scaturiti dalle audizioni tenutesi con il Dott. Stefano Talamoni il 25 e il 30 luglio scorsi.

  Siccome da entrambe le fonti scaturisce confermato che la situazione di Bilancio del CSCO è documentalmente accertabile solo fino al 31 Dicembre 2011 e che dall'anno 2012 la contabilità fornita dal CSCO non ha consentito alla commissione prima e al comitato ora di calcolare con esattezza le perdite ad oggi venute a maturarsi, e siccome ciò risulta confermato per il fatto che non si è provveduto ad approvare il Conto consuntivo dell'Esercizio 2012, si intuisce che l'ammontare delle **perdite del CSCO al 30 Giugno 2013** sia da stimare presumibilmente, ma alquanto logicamente, in **€ 840.000 circa**. È infatti logico stimare che alle perdite per complessivi € 653.000 accertate al 31/12/2011 si debbano sommare ulteriori € 120.000 circa afferenti l'Esercizio 2012 (corrispondenti ad € 150.000 circa, ovvero alla spesa annuale per il costo del personale che era venuta storicizzandosi con la riduzione dell'organico avviata dal 2012 dall'attuale Amministrazione, detratti € 30.000 circa per alcune mensilità pagate) e ulteriori € 70.000 circa afferenti l'Esercizio 2013 corrente, imputabili sempre alla spesa per il personale che resterebbe ancora da liquidare relativamente al periodo di tempo che ha preceduto il provvedimento con cui il CSCO ne ha disposto il licenziamento.

- Secondo l'orientamento consolidato della Corte dei Conti (emblematico il parere della Sez. Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 365 del 10 maggio 2011) all'Amministrazione comunale è fatto divieto di ripianare con il proprio bilancio le perdite accumulate dal CSCO. Il ripianamento delle perdite sarà reso possibile all'Amministrazione del CSCO unicamente attraverso un adeguato piano operativo di attività che si dimostri capace, dal 2014, di accumulare utili marginali (gli introiti derivanti dalle singole attività detratti i costi fissi di funzionamento del CSCO) certi, in misura idonea a soddisfare i creditori in modalità rateizzata negli anni, oltre che a finanziare le attività medesime.

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

- L'Amministrazione comunale, nel formare la nuova dotazione patrimoniale del CSCO da mettere a disposizione dell'Amministrazione di scopo, potrà farlo attraverso le seguenti modalità:
  - conferma della messa a disposizione gratuita della sede del CSCO attraverso la formalizzazione del rapporto che mantenga accollata al bilancio comunale la spesa per le utenze, le pulizie e l'ordinaria manutenzione;
  - versamento al CSCO, solo se risultasse necessario dal Conto Consuntivo dell'Esercizio 2012 e se si confermasse che il Fondo di dotazione originario sia stato interamente prosciugato, di una somma simbolica che vada a costituire il Fondo di dotazione del CSCO reso obbligatorio dal Codice civile per le Fondazioni di tale natura giuridica;
- Eventuali spese che l'Amministrazione di scopo si trovasse ad accendere, oltre che riferirsi allo stanziamento corrispondente del bilancio regolarmente approvato, dovranno essere sottoposte di volta in volta, così come si confà ad una amministrazione (di fatto) commissariale, alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne verificherebbe la congruità di merito e la copertura finanziaria da ravvisarsi nell'imputazione alle "introitazioni marginali utili" (vedi nota [(1)] tabelle della parte seconda) delle entrate preventivamente accertate al netto dei costi indispensabili per ogni singola attività formativa che durante il mandato di scopo deriverebbero dallo svolgimento di attività formative già programmate dalla precedente amministrazione del CSCO o da attività che l'Amministrazione di scopo potrebbe acquisire come nuove. Solo in questo ambito l'Amministrazione di scopo sarebbe eventualmente autorizzata a contrarre collaborazioni professionali o lavorative che si dimostrassero indispensabili e che, necessariamente, non potrebbero che essere di tipo flessibile e circoscritte nel tempo di durata, funzionali unicamente allo svolgimento di ogni singola attività.
- Le "ATTIVITÀ IN ESSERE E QUELLE GIÀ OGGI ATTIVABILI A DETERMINATE CONDIZIONI" prospettate nelle tabelle da pg. 10 a pg. 13 della relazione sono da intendersi come traccia del percorso di scouting (esplorazione della capacità di attrazione su Orvieto delle attività formative) che dovrà orientare l'Amministrazione di scopo nel non facile impegno di elaborare e presentare il bilancio 2013 e un piano operativo dal 2014 del CSCO che sia verificato e verificabile come fattibile, riferito al principio, vale ribadirlo, del costante mantenimento dell'equilibrio di bilancio cui dovrà uniformarsi l'Amministrazione del CSCO, quella di scopo prima e quella ordinaria che le succederebbe.

  Fatte salve quindi le attuali inevitabili incertezze di partenza, in questa sede preme far rilevare come le sole prospettate ATTIVITÀ ATTIVABILI nel 2013-2014, se totalmente acquisite e confermate negli anni, porterebbero al CSCO l'insieme delle "introitazioni marginali utili" (nota [(1)] citata) per un ammontare annuo stimabile in € 259.000,00. Raffrontiamo ora questo dato alle due principali voci di spesa che dal 2014 l'Amministrazione del CSCO sarebbe chiamata a dover sostenere, la prima rigida in quanto obbligata dal piano di rateizzo che sarebbe concordato con i creditori pregressi, la seconda flessibile e quindi da modularsi in ragione di quanto resterebbe disponibile rispetto alle entrate certe una volta soddisfatta la prima, e cioè: a) il rateizzo del

soddisfacimento dei creditori, che è ragionevole ritenere dovrebbe impegnare la complessiva spesa annua di non meno di € 50.000,00, e b) il costo del reintegro del contingente di personale attualmente licenziato che, prendendo a riferimento l'ammontare consolidatosi dal 2012 a seguito del ridimensionamento organizzativo operato dall'Amministrazione del CSCO rispetto agli anni precedenti, salvo quanto rivelerà con precisione il Conto consuntivo 2012 appena sarà approvato, è stimabile in € 150.000,00 annui.

Se ne ricava l'intuizione che al massimo della sua capacità relizzativa qui prospettata (semprechè, vale ribadirlo, le ATTIVITA' ATTIVABILI dal 2014 si dimostrino essere certe, in toto o in gran parte) il CSCO potrebbe riconvertirsi in uno strumento operativo dell'Amministrazione comunale in grado di chiudere le pendenze negative accumulate nel passato, di produrre interessanti "introitazioni marginali operative" da ridestinare agli scopi statutari, di produrre un effetto indotto considerevole, in questa sede volutamente non stimato, sulle attività economiche cittadine che deriverebbero dalla permanenza in loco dei partecipanti alle attività formative e alle altre.

Tornando quindi all'adempimento specifico demandato all'Amministrazione di scopo di elaborare la proposta di concordato con i creditori pregressi, va da sé che i successi e le agibilità di manovra fin qui prospettati, la stessa capacità di pagare i debiti pregressi, saranno tanto più conseguibili quanto più basso sarà l'impegno della rata annua da pagare ai creditori che con il concordato si andrà a pattuire.

CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI FINALI

L'analisi approfondita degli atti disponibili, della situazione finanziaria, delle condizioni normative, delle attività svolte e di quelle possibili, nonché delle situazioni di contesto attuali e future, locali e generali, ci rendono convinti che il CSCO resta uno strumento utile per la città, anzi, alle condizioni che abbiamo indicato, da problema può diventare risorsa.

Il Comitato ha esposto le conclusioni di un intenso lavoro durato poco più di un mese cercando di tener fermo il punto che le decisioni spettano al Consiglio Comunale nella sua più completa autonomia ed ha perciò evitato di indicare soluzioni univoche laddove (come nel caso del tipo di fondazione) fosse evidente che le soluzioni possono essere diverse, tutte possibili, anche se naturalmente con conseguenze non identiche. Le conclusioni sono unanimi, frutto di un confronto sempre costruttivo.

Ci sembra utile, con lo stesso spirito, fornire infine alcune indicazioni per tradurre in pratica quanto sopra esposto:

a) Una volta assunta la decisione di indirizzo da parte del CC, è necessario che venga tempestivamente nominato l'organo provvisorio di governo del CSCO (in forma monocratica o collegiale) con compiti ben definiti da espletare in tempi precisi (Amministrazione di scopo):

1. Entro il 31 ottobre:

- onorare gli impegni assunti dal CSCO per l'espletamento delle attività programmate;
- cercare una soluzione alle questioni aperte con il personale;
- concordare coi creditori la procrastinazione e rateazione del pagamento dei debiti;
- redigere e approvare il Conto consuntivo dell'Esercizio 2012;
- redigere un bilancio 2013 in equilibrio contenendo le spese generali nei limiti degli introiti.

2. Entro il 31 dicembre:

- verificare la fattibilità di un programma di attività di breve-medio periodo con riferimento a quanto illustrato nella presente relazione;
- redigere un'ipotesi di bilancio 2014 e di bilancio triennale 2014-2016 correttamente e realisticamente in pareggio.

Comitato per il Centro Studi Città di Orvieto

Relazione

b) Entro il 31 dicembre p.v. il CC sarà pertanto messo in condizione di esaminare i risultati del lavoro svolto e deciderà se vi sono o no le condizioni perché il CSCO espleti il ruolo che è stato ipotizzato.

c) Se, come ci si augura, i risultati saranno positivi, contestualmente potrà essere nominato il nuovo e stabile organo di governo e il CSCO incomincerà il suo nuovo percorso.

d) Tutto ciò riteniamo che renda superflua la necessità di sottolineare la corrispondenza stretta tra compiti assegnati e adeguatezza delle competenze.

Orvieto, 20 agosto 2013

Pier Luigi Leoni .....

Davide Melone .....

Adriana Bugnini .....

Cecilia Stopponi .....

Franco Raimondo Barbabella .....

Vittoriano Calistroni .....

Stanislao Fella .....